



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 ottobre 2000 (23.10)
(OR. fr)**

11650/00

**Fascicolo interistituzionale
2000/0127 (CNS)**

LIMITE

ASILE 47

RISULTATI DEI LAVORI

del: Gruppo "Asilo"

in data: 2 ottobre 2000

n. doc. prec.: 11495/00 ASILE 41

n. prop. Com: 8871/00 ASILE 26 (COM(2000) 303 defn)

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi

Nella riunione del 2 ottobre 2000 il Gruppo "Asilo" ha terminato il primo esame della proposta in oggetto.

Le osservazioni delle delegazioni figurano nelle note in calce corrispondenti agli articoli 16-34 della proposta, il cui testo figura in allegato.

Capo IV

Accesso al procedimento d'asilo nel contesto della protezione temporanea

Articolo 16

1. Ai titolari della protezione temporanea deve essere garantito, qualora lo desiderino, l'accesso al procedimento di determinazione della qualità di rifugiato.
2. Tale accesso deve avvenire al più tardi alla fine del periodo di protezione temporanea. L'eventuale sospensione dell'esame della domanda d'asilo presentata prima o durante il periodo di protezione temporanea non può protrarsi oltre la fine della protezione temporanea stessa. Gli Stati membri possono stabilire procedure di conferma della domanda d'asilo, prevedendo termini ragionevoli ed un'adeguata informazione dei richiedenti.¹

¹ **La delegazione F** ha espresso una riserva, in quanto si oppone alla possibilità di poter sospendere l'esame delle domande di asilo, il che deroglierebbe alla convenzione di Ginevra. Essa ha segnalato le difficoltà che potrebbero derivarne dal punto di vista giuridico e si è chiesta come potrebbe funzionare siffatto meccanismo se alcuni Stati membri procedessero alla sospensione ed altri no. Essa è in favore di una soluzione uniforme.

Le delegazioni B, GR e P hanno espresso riserve d'esame e dubbi sulle conseguenze della sospensione dell'esame delle domande di asilo. La delegazione GR, ad esempio, ha sollevato il quesito inerente alla possibilità di presentare una domanda d'asilo alla fine del periodo di protezione temporanea con i relativi nuovi termini.

Le delegazioni D, NL, I, A, FIN, S e UK e il rappresentante della Commissione ritengono invece che il regime di sospensione dell'esame della domanda d'asilo sia strettamente connesso all'istituzione di un regime di protezione temporanea, dato che l'afflusso massiccio di persone rischia di ostacolare il buon funzionamento del sistema di asilo. Tuttavia:

- **la delegazione D** ha formulato una riserva d'esame;
- **la delegazione FIN** ha chiesto che l'ultima frase del paragrafo 2 sia redatta in modo più preciso onde evitare problemi connessi alla certezza del diritto.

Articolo 17

Si applicano i criteri e le procedure vigenti per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo.¹

Articolo 18

1. Gli Stati membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda.
2. Fatto salvo l'articolo 29, gli Stati prevedono che qualsiasi persona ammissibile² alla protezione temporanea, cui sia stato negato lo status di rifugiato in esito all'esame della domanda d'asilo, continui a fruire³ della protezione temporanea per il rimanente periodo di protezione.

¹ **La delegazione I** ha espresso una riserva di esame, chiedendo quale sia lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda di asilo in caso di redistribuzione di sfollati tra Stati membri a seguito di un eccessivo affollamento delle strutture di accoglienza.

La delegazione D, appoggiata dalla **delegazione NL**, ha chiesto di aggiungere un testo analogo a quello previsto nel progetto di azione comune in materia, discusso sotto la presidenza tedesca (articolo 10 bis, doc. 5682/99 ASILE 3 MIGR 4):

"Lo Stato membro che accoglie nel suo territorio o concede un'autorizzazione a permanere a un beneficiario del regime di protezione temporanea è tenuto a riammetterlo qualora esso soggiorni illegalmente nel territorio di un altro Stato membro".

D'altro canto, **la delegazione NL**, ha sollevato il caso di una persona che fruisca della protezione temporanea in uno Stato membro e che chieda l'asilo in un altro Stato membro.

Il rappresentante della Commissione, appoggiato dalle **delegazioni IRL e UK**, ha segnalato che le norme di diritto comune dovrebbero applicarsi ai casi sollevati dalle delegazioni D, I e NL ed ha espresso il parere che una direttiva sulla protezione temporanea non dovrebbe trattare tali situazioni.

² **Le delegazioni D, GR, IRL, I e A** hanno chiesto di fare riferimento a "qualsiasi persona che benefici della protezione temporanea" onde evitare situazioni in cui le persone interessate non possano beneficiare di nessuno status concreto.

³ **La delegazione D** avrebbe preferito che fosse lo Stato membro in causa a decidere se tali persone possano continuare a fruire della protezione temporanea.

Le delegazioni F e NL ritengono invece che sia necessaria una soluzione uniforme per evitare movimenti secondari. Esse hanno rammentato che la protezione temporanea è volta a trovare una soluzione a situazioni collettive di categorie di persone che non rientrano nei criteri che determinano lo status di rifugiato quale previsto dalla convenzione di Ginevra.

Capo V

Rimpatrio e provvedimenti successivi alla protezione temporanea

Articolo 19

Terminata la protezione temporanea, si applica il diritto comune vigente in materia di protezione ¹, di ingresso e di soggiorno degli stranieri negli Stati membri.

Articolo 20

Gli Stati membri esaminano le impellenti ragioni umanitarie che possono rendere impossibile o difficilmente praticabile il rimpatrio nei casi concreti. ²

Articolo 21

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per agevolare il rimpatrio volontario, in condizioni di sicurezza e dignità, delle persone per le quali la protezione temporanea sia in corso o sia giunta a termine. Gli Stati membri provvedono affinché tali persone prendano la decisione di rimpatrio con cognizione di causa. Essi possono prevedere la possibilità di visite esplorative. ³
2. Fino a quanto la protezione temporanea non sia giunta a termine, gli Stati membri esaminano con predisposizione favorevole, in base alle circostanze vigenti nel paese d'origine, le

¹ **La delegazione FIN** avrebbe voluto precisare che si tratta del "diritto comune vigente in materia di protezione internazionale".

² **Le delegazioni B e FIN** hanno segnalato che tale articolo è formulato in modo troppo vago ed hanno proposto di sostituire i termini "difficilmente praticabile" con "non ragionevole". Anche la **delegazione A** ha chiesto che il testo sia più preciso e che vengano citati esplicitamente i casi di rimpatrio volontario o forzato e le riammissioni. **Le delegazioni D, F e NL** ritengono tale articolo superfluo in quanto le disposizioni di diritto comune disciplinano già tali casi.

³ **La delegazione D**, sostenuta dalla **delegazione NL**, ha proposto il seguente testo:
"Il ritorno volontario ha la priorità sull'allontanamento forzato. Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni che disciplinano il ritorno delle persone che fruiscono della protezione temporanea o la cui protezione temporanea è giunta a termine, garantiscano un rimpatrio nel rispetto della dignità umana. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di visite esplorative."

La delegazione F preferisce invece limitarsi a misure di carattere operativo e ritiene che tale problema possa essere risolto nei considerando.

domande di ritorno nello Stato membro ospitante dei titolari della protezione temporanea che abbiano esercitato il diritto al rimpatrio volontario.

3. Al termine della protezione temporanea gli Stati membri possono disporre la proroga, a titolo personale, degli obblighi previsti dal capo III della presente direttiva riguardo ai titolari della protezione temporanea ammessi a fruire di un programma di rimpatrio volontario. Tale proroga ha effetto sino alla data del rimpatrio.¹

Articolo 22²

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari in materia di condizioni di soggiorno affinché i titolari della protezione temporanea che presentino necessità particolari, in particolare la necessità di cure mediche e psicologiche, non debbano interrompere i trattamenti a causa del concludersi del periodo di protezione temporanea in danno ai propri interessi sanitari.³
2. Gli Stati membri procurano che le famiglie con minori che frequentano una scuola in uno degli Stati i membri possano beneficiare, qualora lo desiderino, di condizioni di soggiorno che consentano ai minori stessi di completare il periodo scolastico in corso.⁴

¹ **La delegazione NL** ha segnalato che siffatta disposizione potrebbe dar luogo a prassi divergenti negli Stati membri. Essa è favorevole ad una soluzione uniforme.

² **Varie delegazioni (D, E, F, IRL, I e UK)** hanno segnalato che siffatta disposizione di deroga sembra essere in contraddizione con il contenuto dell'articolo 19 e potrebbe creare problemi giuridici e causare disparità di trattamento.

A tal proposito la **delegazione F** ha espresso una riserva e la **delegazione E** una riserva d'esame.

La delegazione D potrebbe accettare un testo che rilevi che gli Stati membri esamineranno tali casi con attenzione favorevole.

³ **Le delegazioni FIN e S** hanno chiesto di precisare le cure mediche o psicologiche cui si applica tale disposizione.

La delegazione NL ha proposto di precisare che le cure mediche e psicologiche non devono essere interrotte prematuramente a causa della fine della protezione temporanea.

⁴ **La delegazione NL** ha espresso una riserva ed ha chiesto la soppressione di tale paragrafo che potrebbe causare problemi di natura giuridica.

Le delegazioni E e FIN hanno chiesto di precisare la durata del "periodo scolastico" (trimestre, semestre, anno scolastico). La delegazione E ha dichiarato che nel suo paese siffatta disposizione comporterebbe proroghe di durata fino a 9 mesi.

Articolo 23

Gli Stati membri agevolano mediante congrui provvedimenti ¹, di concerto con gli interessati ed in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, i programmi di reinsediamento che possano rivelarsi necessari. ²

Capo VI

Solidarietà

Articolo 24 ³

Le misure previste ⁴ dalla presente direttiva sono ammesse al finanziamento del Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 596/2000 ⁵, secondo le modalità ⁶ determinate da quest'ultima.

¹ **La delegazione NL** ha chiesto di aggiungere i termini "e per quanto possibile di intesa con gli altri Stati membri".

² **Le delegazioni D e A** hanno chiesto di sopprimere tale disposizione ed hanno segnalato gli obblighi finanziari ad essa inerenti.

³ **Le delegazioni I e FIN** hanno rammentato che le risorse previste per il fondo europeo per i rifugiati (FER) sono assai modeste e che lo sforzo finanziario sarà essenzialmente a carico di ognuno degli Stati membri interessati.

La delegazione A ha espresso una riserva rammentando inoltre le limitate risorse del FER ed ha proposto di prevedere una riserva finanziaria in seno alla Comunità per i casi di afflusso massiccio. A tal proposito dovrebbe essere elaborato un metodo di ripartizione più semplice di quello previsto per il FER che prenda in considerazione gli sforzi compiuti da alcuni Stati membri.

La delegazione D ha espresso una riserva di esame e si è dichiarata contraria all'idea della delegazione A.

⁴ **La delegazione F** ha chiesto di precisare quali siano le "misure previste" cui si fa riferimento ed ha dichiarato che tale disposizione deve essere conforme alla decisione del Consiglio relativa alla istituzione del FER.

La delegazione S ha chiesto di aggiungere le misure previste dall'ACNUR.

⁵ GU L 252 del 6.10.2000.

⁶ **La delegazione D** ha chiesto di fare riferimento alle "disposizioni" del FER e non alle "modalità" determinate da quest'ultimo.

1. Gli Stati membri accolgono con spirito di solidarietà comunitaria le persone ammissibili alla protezione temporanea. Essi indicano la loro capacità d'accoglienza in termini numerici o generali ovvero le ragioni della loro incapacità di accogliere tali persone. Queste indicazioni sono inserite nella dichiarazione degli Stati membri allegata alla decisione di cui all'articolo 5. Dopo l'adozione di tale decisione, gli Stati membri possono indicare le eventuali capacità di accoglienza aggiuntive mediante comunicazione rivolta al Consiglio ed alla Commissione. Tali indicazioni vengono rapidamente comunicate all'ACNUR.
2. Gli Stati membri accertano, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, che le persone di cui all'articolo 5, che non si trovino ancora nel loro territorio, siano consenzienti ad esse accolte in quest'ultimo.²

¹ **Le delegazioni F e P** hanno espresso riserve, ritenendo che tale disposizione obblighi gli Stati membri a giustificare la loro decisione in materia, il che è assai difficile dal punto di vista politico. Esse hanno rammentato che in certi casi possono esistere ragioni di sicurezza nazionale e di ordine pubblico. A loro parere si tratta inoltre di un'inversione dell'onere della prova.

La delegazione E ha espresso una riserva di esame per gli stessi motivi.

D'altro canto la **delegazione F** ha chiesto di tener conto anche dello spirito di solidarietà per quanto riguarda le azioni avviate dagli Stati membri nelle fasi precedenti l'accoglienza sul loro territorio, vale a dire gli interventi degli Stati membri sui terreni di conflitto all'origine delle crisi.

La delegazione D ha espresso una riserva d'esame rilevando che, nei casi in cui l'afflusso massiccio si intensificasse dopo la decisione del Consiglio, quest'ultimo dovrebbe seguire una seconda procedura di impegno degli Stati membri.

Le delegazioni NL e A vorrebbero una ripartizione più precisa delle capacità di accoglienza degli Stati membri ed hanno proposto a tal fine che ognuno degli Stati membri dichiarare in modo particolareggiato le proprie capacità affinché la Commissione e/o l'ACNUR possano fare una stima in cifre della capacità globale della Comunità.

La delegazione I ha rilevato che si dovrebbe tener conto anche del numero di persone della regione di origine del conflitto che gli Stati membri hanno accolto prima della constatazione dell'afflusso massiccio.

² **La delegazione IRL** ha rammentato che a suo parere l'articolo 18 paragrafo 2 si riferisce a un semplice consenso dei richiedenti asilo cui è stato negato lo status di rifugiato. Pertanto a suo parere il riferimento al doppio consenso all'articolo 25 è inesatto.

La delegazione FIN ha proposto che al fine di accertarsi del consenso degli sfollati potrebbe essere elaborato un formulario che questi ultimi dovrebbero firmare.

Articolo 26¹

1. Finché dura la protezione temporanea gli Stati membri cooperano all'occorrenza tra loro per il trasferimento da uno Stato membro all'altro della residenza dei titolari della protezione temporanea. Essi accertano che i beneficiari siano consenzienti al trasferimento.
2. Lo Stato membro interessato comunica le proprie domande di trasferimento agli altri Stati membri e ne informa la Commissione e l'ACNUR. Gli Stati membri comunicano allo Stato membro richiedente le loro capacità di accoglienza.
3. Il trasferimento da uno Stato membro all'altro determina la cessazione della validità del titolo di soggiorno nello Stato membro abbandonato nonché degli obblighi incombenti verso il titolare in base alla protezione temporanea in questo Stato. Il nuovo Stato membro ospitante concede la protezione temporanea alle persone trasferite.
4. Gli Stati membri usano il modello di lasciapassare contenuto nell'allegato per i trasferimenti tra Stati membri dei titolari della protezione temporanea.

Articolo 27²

L'applicazione degli articoli 25 e 26 lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri in materia di non-refoulement.

¹ **Le delegazioni NL e A** ritengono che tale articolo dovrebbe essere inserito nel capitolo VII relativo alla cooperazione amministrativa.

² **La delegazione S** ha espresso una riserva d'esame ritenendo che il principio di non-refoulement dovrebbe essere evocato in tale disposizione.

Capo VII
Cooperazione amministrativa

Articolo 28

1. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della protezione temporanea, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne comunica l'indirizzo agli altri Stati membri ed alla Commissione. Gli Stati membri adottano, di concerto con la Commissione, ogni disposizione utile per la cooperazione diretta e lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti.
2. Gli Stati membri trasmettono periodicamente e nei termini più brevi possibili i dati relativi al numero delle persone ammesse alla protezione temporanea nonché qualsiasi informazione sulle disposizioni nazionali legislative, regolamentari ed amministrative attinenti all'attuazione della protezione stessa.

Capo VIII

Disposizioni specifiche

Articolo 29

1. Gli Stati membri possono escludere dal beneficio della protezione temporanea qualsiasi persona considerata pericolosa per la sicurezza nazionale, qualsiasi persona presunta colpevole, in base a serie ragioni, di crimini di guerra o contro l'umanità e qualsiasi persona rispetto alla quale sia stata accertata, nel corso dell'esame della domanda d'asilo, l'applicabilità delle clausole d'esclusione previste dall'articolo 1F della convenzione di Ginevra. ¹
2. Tali motivi d'esclusione devono attenersi esclusivamente al comportamento personale dell'interessato. Le decisioni o i provvedimenti d'esclusione devono fondarsi sul principio della proporzionalità. Gli interessati devono avere accesso alle vie giurisdizionali nello Stato membro interessato. ²

¹ **La delegazione D** ritiene che dovrebbe essere rispettata la terminologia della Convenzione di Ginevra (articoli 1F e 33(2)).

La delegazione A ha espresso una riserva ritenendo che sarebbe sufficiente un riferimento agli articoli 1F e 33(2) della convenzione di Ginevra.

La delegazione E ha proposto di riprendere il testo della posizione comune del Consiglio relativa alla definizione del termine "rifugiato" del 4 maggio 1996 (96/196/JAI):

"Le azioni particolarmente crudeli, anche se commesse per un sedicente obiettivo politico, potranno essere qualificate come crimini grave di diritto comune. Ciò vale tanto per coloro che partecipano al crimine quanto per gli istigatori dello stesso".

Le delegazioni GR e F hanno chiesto di aggiungere un riferimento all'ordine pubblico.

La delegazione FIN ha chiesto di far riferimento all'allontanamento o al refoulement delle persone cui si applicano le clausole di esclusione e che si trovano già sul territorio di uno Stato membro.

² **Le delegazioni F e FIN** hanno chiesto di precisare in tale contesto il principio della proporzionalità.

Capo IX

Disposizioni finali

Articolo 30¹

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata nell'articolo 32 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 31

1. Entro due anni dalla data di cui all'articolo 32, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva proponendo, all'occorrenza, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione.
2. Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

¹ **Le delegazioni D, I e FIN** hanno chiesto precisazioni sulle possibili sanzioni.
Il rappresentante della Commissione ha rammentato che si tratta di una disposizione standard del diritto comunitario che lascia agli Stati membri la competenza per determinare tali sanzioni.

Articolo 32

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [31 dicembre 2002]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Modello di lasciapassare per il trasferimento di persone sotto protezione temporanea LASCIAPASSARE

Numero di riferimento (*):

Rilasciato a norma dell'articolo 26 della direttiva CE n.../... del.../... sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione della equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Valido unicamente per il trasferimento da(1) a.....(2); l'interessato deve presentarsi a..... (3) prima del.....(4)

Rilasciato a:

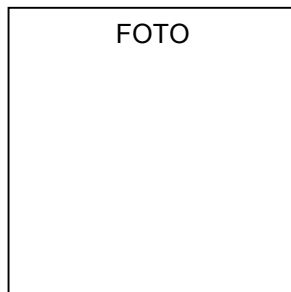
COGNOME:

NOMI:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

CITTADINANZA:

Data del rilascio:



TIMBRO

Per il ministro dell'interno.....

Il titolare del presente lasciapassare è stato identificato dalle autorità..... (5)(6)

Il presente documento è stato rilasciato unicamente in applicazione dell'articolo 26 della direttiva CE n.../... del.../... e non costituisce in alcun caso un documento equiparabile ad un documento di viaggio che consenta l'attraversamento della frontiera esterna né ad un documento che comprovi l'identità dell'interessato.

(*) Il numero di riferimento verrà attribuito dallo Stato dal quale è effettuato il trasferimento..

(1) Stato membro da cui è effettuato il trasferimento verso un altro Stato membro.

(2) Stato membro verso cui è effettuato il trasferimento.

(3) Luogo in cui l'interessato dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.

(4) Termine entro il quale l'interessato dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.

(5) In base ai seguenti documenti di viaggio o di identità presentati alle autorità.

(6) In base a documenti diversi dal documento di viaggio o di identità.